

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 763)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1959

### Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — Il capitale di fondazione del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia, che ormai da lungo tempo sono contenuti in limiti modesti (rispettivamente lire 500 milioni e lire 820 milioni) ha posto l'esigenza di procedere all'aumento dei capitali stessi, sia per eliminare talune conseguenze negative derivanti agli Istituti da tale situazione (limiti di fido, disponibilità dei depositi, ammontare della garanzia per l'emissione di assegni circolari eccetera), sia in relazione all'esigenza già riconosciuta ad alcune grandi Banche dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di elevare il proprio capitale (Banca commerciale italiana da lire 2.450 a lire 20.000 milioni, Credito italiano da lire 1.750 a lire 15.000 milioni, Banco di Roma da lire 1.000 a lire 12.500 milioni e Banca nazionale del lavoro da lire 1.150 a lire 20.000 milioni).

Data la natura giuridica di fondazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, si ravvisa necessario l'intervento dello Stato per adeguare le rispettive dotazioni in modo da mettere gli Istituti medesimi su uno stes-

so piano di operatività con le altre aziende bancarie di primaria importanza, anche per favorire, principalmente, l'evoluzione, in atto, del processo di industrializzazione nelle regioni meridionali.

In tale intento è stato predisposto l'unito disegno di legge, la cui articolazione si basa sui seguenti criteri.

Con l'articolo 1 del provvedimento si stabilisce il conferimento al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia dei fondi accordati a suo tempo dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale dei due Istituti, a termine degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (fondi di garanzia rispettivamente per lire 6,2 e 3 miliardi), dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1419 (fondi di garanzia rispettivamente per lire 2 e 1 miliardi) degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261 (prestiti rispettivamente per lire 12,2 e 5,8 miliardi) e complessivamente, quindi, si conferiscono 20,4 miliardi al Banco di Napoli e 9,8 miliardi al Banco di Sicilia.

In siffatto modo, mentre si mettono gli Istituti in condizione di potere procedere all'aumento del loro capitale, non si addossa alcun nuovo onere all'Erario. Peraltro tale devoluzione viene a costituire una deroga all'articolo 26 della legge 29 luglio 1957, numero 634, il quale stabilisce che i fondi stessi, a partire dal 1° luglio 1965, devono affluire all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) e all'Istituto regionale per i finanziamenti industriali (I.R.F.I.S.).

Tuttavia, tale conferimento non avrà concreti riflessi per l'ISVEIMER e l'IRFIS, poiché a questi ultimi Istituti sono state recentemente attribuite altre disponibilità in base all'articolo 11 della legge 20 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si dispone che le somme come sopra attribuite saranno utilizzate dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con i quali decreti saranno anche approvate le necessarie modifiche da apportare agli statuti dei due Banchi.

Le eventuali somme residue, dopo di avere aumentato come sopra il capitale dei due Istituti, saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti ai finanziamenti effettuati con l'impiego dei fondi di garanzia e dei prestiti innanzi indicati, rischi che a termine delle leggi vigenti

sono a carico sia di detti fondi e prestiti statali, sia a carico del conto economico delle Sezioni di credito industriale dei due Banchi. I medesimi fondi di garanzia, inoltre, serviranno a coprire anche gli eventuali rischi relativi alle operazioni effettuate ai due Istituti a termine dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 19 ottobre 1945, n. 686.

Con l'articolo 3 del provvedimento in esame si stabilisce che i fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia ad aumento del loro capitale potranno da questi essere utilizzati, tramite le proprie Sezioni di credito industriale ed entro i limiti che a norma dello statuto saranno fissati dagli Istituti stessi, alla concessione di finanziamenti a favore di piccole e medie industrie fino al 30 giugno 1965 e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (finanziamenti di impianto e finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti). Con tale disposizione si dà la possibilità di continuare ad utilizzare i fondi in parola per gli scopi originariamente previsti dal citato articolo 25 della legge numero 634 e fino alla scadenza del termine ivi stabilito.

Infine con l'articolo 4 del disegno di legge si dispone che tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme dell'emananda legge vengono abrogate.

Giova ricordare, inoltre, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella sua riunione del 9 settembre 1959, ha espresso avviso favorevole per l'emanazione del provvedimento in parola, secondo i criteri più sopra indicati.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950 n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

## Art. 2.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi del precedente articolo 1, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali sa-

ranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'articolo 1, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, numero 686.

## Art. 3.

I fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, ai sensi del precedente articolo 1, potranno, fino al termine di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo medesimo.

## Art. 4.

Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.